



AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 SANLURI

Via Ungaretti, 9 – 09025 SANLURI – C.F.91009910927 - P. IVA 02265950929

Deliberazione del Direttore Generale n. **276** del **26 / 03 / 2013**

OGGETTO: Integrazione Deliberazione n° 236/2013: Procedura aperta Affidamento quinquennale fornitura servizio noleggio e lavaggio biancheria, materasseria, indumenti etc..

L'anno duemilatredici il giorno **26** del mese di **Marzo** in Sanluri, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Salvatore Piu

SERVIZIO PROVVEDITORATO

Responsabile Dott. M.G. Mallica
Responsabile del procedimento Dr. B. Chessa

Tenuto conto che il proponente Responsabile del Servizio

- VISTO il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni
- VISTA la L.R. 28.07.2006, n.10 e la L.R. n°3/2009.
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n°17/8 del 31 marzo 2011 con cui si nomina il dr. Salvatore Piu Direttore Generale della Asl n°6 di Sanluri giusto il contratto stipulato in data 1 aprile 2011 con il Direttore Generale dell'Assessorato alla Sanità;
- VISTA la deliberazione del Direttore Generale n°1 del 11 aprile 2011, di formalizzazione dell'atto di insediamento di dr. Salvatore Piu in qualità di Direttore Generale;
- RICHIAMATA la precedente deliberazione n°236 del 12/03/2013 con oggetto: "Procedura aperta affidamento quinquennale fornitura servizio noleggio e lavaggio biancheria, materasseria, indumenti etc... Lotto unico";
- ATTESO che il Servizio Prevenzione e Protezione aziendale ha, per le vie brevi, ritenuto opportuno significare la necessità di integrare il Capitolato Speciale specificando nello stesso che: **a)** anche la biancheria piana, deve avere classe I di reazione al fuoco conformemente a quanto già previsto in atti per la materasseria e i guanciali; **b)** i carrelli per la movimentazione interna della biancheria devono essere chiusi;
- RITENUTO opportuno altresì specificare, a mente dell'art. 2, comma 1 bis del D.Lvo 163/06 smi, che l'Azienda intende procedere all'aggiudicazione della procedura di gara a lotto unico in quanto: **a)** gli importi stabiliti per l'accesso alla gara ai sensi degli artt. 41 e 42 del D.Lvo 163/06 smi, risultano in perfetta armonia con l'orientamento costante dell'AVCP al riguardo; **b)** considerata la natura e l'omogeneità della fornitura, di fatto, risulta praticamente irrealizzabile un'articolazione per lotti della stessa valutata altresì la probabilità di addivenire, in tal modo, all'aggiudicazione di uno stesso servizio a prezzo differente per ciascun ipotetico lotto così compromettendo anche la convenienza economica per l'Azienda; **c)** ragioni operative interne portano a ritenere più conveniente per l'Azienda individuare un unico soggetto contraente piuttosto che una pluralità di fornitori anche al fine di prevenire/ridurre eventuali ipotesi di contenzioso in fase di esecuzione del contratto;
- DATO ATTO che l'importo complessivo dell'appalto per anni 5 (pari a €. 1.450.350,00 + IVA) previsto con la citata deliberazione n°236/213 che con la presente si intende integrare permance invariato pur con le sopra elencate integrazioni;
- SENTITI in merito i direttori Amministrativo e Sanitario;

SERVIZIO PROVVEDITORATO

Responsabile Dott. M.G. Mallica

Responsabile del procedimento Dr. B. Chessà



DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

di integrare il Capitolato Speciale per la procedura di gara indicata in oggetto specificando nello stesso che: **a)** anche la biancheria piana, deve avere classe I di reazione al fuoco conformemente a quanto già previsto in atti per la materasseria e i guanciali; **b)** i carrelli per la movimentazione interna della biancheria devono essere chiusi;

di specificare, a mente dell'art. 2, comma 1 bis del D.Lvo 163/06 smi, che l'Azienda intende procedere all'aggiudicazione della procedura di gara a lotto unico in quanto: **a)** gli importi stabiliti per l'accesso alla gara ai sensi degli artt. 41 e 42 del D.Lvo 163/06 smi, risultano in perfetta armonia con l'orientamento costante dell'AVCP al riguardo; **b)** considerata la natura e l'omogeneità della fornitura, di fatto, risulta praticamente irrealizzabile un'articolazione per lotti della stessa valutata altresì la probabilità di addivenire, in tal modo, all'aggiudicazione di uno stesso servizio a prezzo differente per ciascun ipotetico lotto così compromettendo anche la convenienza economica per l'Azienda; **c)** ragioni operative interne portano a ritenere più conveniente per l'Azienda individuare un unico soggetto contraente piuttosto che una pluralità di fornitori anche al fine di prevenire/ridurre eventuali ipotesi di contenzioso in fase di esecuzione del contratto;

di confermare integralmente la restante parte della deliberazione n° 236/2013 e dei relativi allegati;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Paolo Carnas

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Antonio Farci

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Salvatore Riu

Allegati : nessuno

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata		Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura	Servizio Provveditorato	
Il Dirigente proponente	Dott. M. G. Mallica	
Sigla Responsabile proc.	Dr. B. Chessa	

SERVIZIO PROVVEDITORATO

Responsabile Dott. M.G. Mallica
Responsabile del procedimento Dr. B. Chessa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 26 Marzo 2013 e che resterà in pubblicazione per 15 consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 26 Marzo 2013 con prot. n. 1879



La segreteria generale

[Handwritten signature]

<p>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Ass.to Igiene e Sanità</p> <p>Preso atto nella seduta del _____ Con il n. _____</p>	<p>Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in seguito a pubblicazione all' albo dal _____ al _____</p> <p>senza reclami e invio all'Organo di controllo in data _____ prot. n. _____</p>
--	--